CAMERA DEI DEPUTATI N. 4464

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 1989 (Stampato n. 1999)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

—

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 dicembre 1989

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi del-

l'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità per accertato esubero non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

ART. 2.

1. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, così come modificate dalla presente legge, si applicano anche alle camere di commercio. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano ai comuni, alle province, alle comunità montane e ai loro consorzi.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

3. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, per la copertura di posti in organico resisi vacanti, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata

risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali, le comunità montane e i loro consorzi, nonché le unità sanitarie locali, possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie, se ancora valide, relative a concorsi già svolti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

4. Ai fini del presente articolo, per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

ART. 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spetta in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione tramite un apposito nucleo ispettivo, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne disciplini l'attività, composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento della efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le

necessarie informazioni ai fini della valutazione della efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui al medesimo articolo 26 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate, di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti è esercitato in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dal medesimo articolo 26.

5. La disciplina prevista all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti, di cui agli articoli delle leggi predette, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso

del periodo sperimentale anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti.

6. La ripartizione percentuale di fondi prevista al comma 2 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del 3 per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 26.

7. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal comma 3 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti-pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

8. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 svolge, in aggiunta alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica per il Ministro per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa. Esso è composto di nove esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, con oneri a carico delle disponibilità di cui agli stanziamenti dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il compenso per l'attività del comitato predetto.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4 in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del re-

lativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

10. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 9, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

ART. 4.

1. Per l'anno 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché dalla presente legge.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.

ART. 5.

1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato

con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle forze di polizia.

ART. 6.

1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del ricono-

scimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale.

2. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal comma 1, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

ART. 7.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.